

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 71

46º anno

15 marzo 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

| | |
|---|----|
| Regolamento (CE) n. 471/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli | 1 |
| Regolamento (CE) n. 472/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 115ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 | 3 |
| Regolamento (CE) n. 473/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 68ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 | 5 |
| Regolamento (CE) n. 474/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 287ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 | 6 |
| Regolamento (CE) n. 475/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002 | 7 |
| Regolamento (CE) n. 476/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 | 8 |
| Regolamento (CE) n. 477/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 | 9 |
| Regolamento (CE) n. 478/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 | 10 |
| Regolamento (CE) n. 479/2003 della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali | 11 |

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

IT

Consiglio

2003/178/CE:

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 2001** 14

2003/179/CE:

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 2001** 15

2003/180/CE:

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 2001** 16

Commissione

2003/181/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 marzo 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 764]** 17

2003/182/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 742]** 19

2003/183/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica in Francia nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 743]** 22

2003/184/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'afta epizootica in Irlanda nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 761]** 25

2003/185/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, relativa all'assegnazione agli Stati membri di giorni aggiuntivi fuori dal porto, conformemente all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 762]** 28

2003/186/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2003, che modifica la decisione 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 835]** 30

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 70 del 14.3.2003)

31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 471/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg) |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 0702 00 00 | 052 | 108,8 |
| | 204 | 58,4 |
| | 212 | 125,1 |
| | 624 | 129,4 |
| | 999 | 105,4 |
| 0707 00 05 | 052 | 120,2 |
| | 068 | 69,0 |
| | 204 | 111,0 |
| | 220 | 186,1 |
| | 999 | 121,6 |
| 0709 10 00 | 220 | 133,3 |
| | 999 | 133,3 |
| 0709 90 70 | 052 | 140,4 |
| | 204 | 113,2 |
| | 999 | 126,8 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 78,1 |
| | 204 | 46,9 |
| | 212 | 46,8 |
| | 220 | 41,2 |
| | 624 | 64,7 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 999 | 55,5 |
| | 039 | 111,1 |
| | 388 | 94,5 |
| | 400 | 118,1 |
| | 404 | 98,3 |
| | 508 | 90,0 |
| | 512 | 90,8 |
| | 524 | 79,2 |
| | 528 | 85,0 |
| | 720 | 117,1 |
| 0808 20 50 | 728 | 94,0 |
| | 999 | 97,8 |
| | 204 | 46,1 |
| | 388 | 72,6 |
| | 512 | 85,6 |
| | 528 | 58,8 |
| | 999 | 65,8 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 472/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 115^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (⁴), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 115^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(²) GUL 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(³) GUL 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(⁴) GUL 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 115^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

| Formula | | | A | | B | | (EUR/100 kg) |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori | |
| Prezzo minimo di vendita | Burro $\geq 82\%$ | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — | |
| | | Concentrato | — | — | — | — | |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — | |
| | | Concentrato | — | — | — | — | |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro $\geq 82\%$ | | 85 | 81 | — | 81 | |
| | Burro $< 82\%$ | | 83 | 79 | — | 79 | |
| | Burro concentrato | | 105 | 101 | 105 | 101 | |
| | Crema | | — | — | 36 | 34 | |
| Cauzione di trasformazione | Burro | | 94 | — | — | — | |
| | Burro concentrato | | 116 | — | 116 | — | |
| | Crema | | — | — | 40 | — | |

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2003

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 68^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (⁴), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 68^a gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 marzo 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(²) GUL 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(³) GUL 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(⁴) GUL 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2003

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 287^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (⁴), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 287^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(²) GUL 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(³) GUL 45 del 21.2.1990, pag. 8.

(⁴) GUL 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 475/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 10 al 13 marzo 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 476/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'11.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 477/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'11.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 478/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 287,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'11.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 479/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2003.

*Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura*

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GUL 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t) |
|---------------|--|--|
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata | 0,00 |
| | di qualità media | 0,00 |
| | di bassa qualità | 0,00 |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾ | 0,00 |
| 1002 00 00 | Segala | 30,84 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 50,17 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾ | 50,17 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 30,84 |

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 28.2.2003 al 13.3.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | YC3 | HAD2 | qualità media (*) | qualità bassa (**) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t) | 127,94 | 84,91 | 209,93 (***) | 199,93 (***) | 179,93 (***) | 118,54 (***) |
| Premio sul Golfo (EUR/t) | 33,73 | 14,29 | — | — | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) | — | — | — | — | — | — |

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,86 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,15 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
-

II

(*Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2003

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo
(1984) (sesto FES) per l'esercizio 2001**

(2003/178/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, modificato dalla decisione 86/281/CEE⁽³⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 66 a 73,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES), chiusi al 31 dicembre 2001, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2001, corredata delle risposte della Commissione⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES).
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) durante l'esercizio 2001, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ GU L 175 dell'1.7.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210.

⁽³⁾ GU L 178 del 2.7.1986, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 325 del 20.11.1986, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2003**

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo
(1989) (settimo FES) per l'esercizio 2001**

(2003/179/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾,

vista l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 16 luglio 1990, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 29 luglio 1991, applicabile al settimo Fondo europeo di sviluppo⁽³⁾, in particolare gli articoli da 69 a 77,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES), chiusi al 31 dicembre 2001, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2001 corredata delle risposte della Commissione⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES).
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) durante l'esercizio 2001, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

⁽³⁾ GU L 266 del 21.9.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2003**

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo
(1995) (ottavo FES) per l'esercizio 2001**

(2003/180/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, come rivista a medio periodo dalla decisione 97/803/CE⁽²⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile all'ottavo Fondo europeo di sviluppo⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 69 a 74,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES), chiusi al 31 dicembre 2001, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2001, corredata delle risposte della Commissione⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES).
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) durante l'esercizio 2001, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA AL Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 156 del 29.5.1998 e rettifica in GU L 173 del 18.6.1998, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

COMMISSIONE

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2003**

che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

[notificata con il numero C(2003) 764]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica.
- (2) È necessario prevedere l'istituzione progressiva di limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) dei metodi analitici per le sostanze per le quali non è stato definito alcun limite consentito ed in particolare per quelle sostanze il cui impiego non è autorizzato oppure espressamente vietato all'interno della Comunità al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 96/23/CE.
- (3) A seguito del rilevamento di cloramfenicolo, nitrofurani e acetato di medrossiprogesterone in alimenti di origine animale, il livello da fissare per gli LMRR armonizzati per tali sostanze sono stati concordati in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.
- (4) La somministrazione a scopo zootecnico di una delle sostanze citate continua tuttavia ad essere autorizzata alle precise condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva 96/22/CE.

(5) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tali sostanze al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori in tutta la Comunità. Per tale motivo la decisione 2002/657/CE della Commissione⁽²⁾ andrebbe modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, «allegato» è sostituito da «allegato I»;
- 2) all'articolo 3, lettere b) e c), «allegato» è sostituito da «allegato I»;
- 3) l'articolo 4 è sostituito da quanto segue:
 «Gli Stati membri si assicurano che i metodi analitici utilizzati per individuare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate nell'allegato stesso:
 a) cloramfenicolo,
 b) metaboliti di nitrofurano,
 c) medrossiprogesterone.»;
- 4) il testo di cui all'allegato della presente decisione è inserito come allegato II.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Limiti minimi di rendimento richiesti

| Sostanza e/o metabolita | Matrici | LMRR |
|--|--|-------------------|
| Cloramfenicolo | Carni Uova Latte Urina Prodotti dell'acquacoltura Miele | 0,3 µg/kg |
| Acetato di Medrossiprogesterone | Grasso di rognone di suino | 1 µg/kg |
| Metaboliti di nitrofurano: — Furazolidone — Furaltadone — Nitrofurantoina — Nitrofurazone» | Carni di pollame Prodotti dell'acquacoltura | 1 µg/kg per tutti |

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'affa epizootica nei Paesi Bassi nel 2001

[notificata con il numero C(2003) 742]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2003/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo con decisione 2001/572/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Non appena è stata ufficialmente confermata nel 2001 la presenza dell'affa epizootica i Paesi Bassi hanno annunciato di avere immediatamente attuato le misure di controllo da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia come stabilito dalla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/11/CE della Commissione⁽⁴⁾, conformemente a quanto richiesto per ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di tale malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.
- (2) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della Politica agricola comune⁽⁵⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate a norma della sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (3) Il contributo finanziario della Comunità è garantito a patto che le azioni pianificate siano condotte in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni entro le scadenze fissate nella presente decisione.
- (4) L'affa epizootica rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Di conseguenza, per prevenire la diffusione di tale malattia e contribuire alla sua eradicazione la Comunità dovrebbe inoltre contribuire alle spese ammissibile sostenute dai Paesi Bassi. Per tale motivo è opportuno che ai Paesi Bassi venga concesso un contributo comunitario in virtù delle

disposizioni della decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi collegati alla comparsa dell'affa epizootica nel 2001.

(5) In virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione⁽⁶⁾ un contributo finanziario della Comunità è stato concesso per indennizzare gli allevatori del valore degli animali sottoposti a macellazione obbligatoria nell'ambito delle misure di eradicazione legate al manifestarsi dell'affa epizootica nel 2001. Un contributo finanziario della Comunità andrebbe anche erogato per gli altri costi operativi legati alla macellazione di detti animali e per gli altri costi direttamente legati a tali misure.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pagamento di un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi

I Paesi Bassi possono ottenere un contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per i costi operativi delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 4, lettere a), punti da i) a iv) e b), della decisione 90/424/CEE per l'eradicazione dell'affa epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionali rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi dell'affa epizootica;
- b) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi la cui natura e la cui correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali ex articolo 11 della decisione 90/424/CEE nelle aziende è dimostrata.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 28.8.2001, pag. 8.

Articolo 3**Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi ai costi ammissibili di cui nell'allegato I.
2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto;
 - b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
 - c) l'uso di materiale pubblico che non sia prodotti di consumo.

Articolo 4**Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:
 - a) una domanda presentata conformemente all'allegato II e entro la scadenza indicata al paragrafo 2;
 - b) documenti dettagliati a conferma delle cifre riportate nella domanda di cui alla lettera a);
 - c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come indicato all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) sono tenuti a disposizione per gli audit in loco effettuati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentata in forma computerizzata conformemente all'allegato II entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente deci-

sione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto di 25 % per ogni mese di ritardo.

Articolo 5**Controlli in loco della Commissione**

La Commissione può effettuare controlli in loco con la cooperazione delle competenti autorità nazionali sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'affa epizootica e sui costi sostenuti in relazione ad esse.

Articolo 6**Informazione concernente i controlli in loco della Commissione**

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati conformemente a quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 7**Destinatari**

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Costi ammissibili di cui all'articolo 3

1. Costi per la macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
 - b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillante ...) e attrezzature specifiche usate per la macellazione;
 - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
2. Costi per la distruzione degli animali:
 - a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;
 - b) interramento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
3. Costi per la distruzione del latte:
 - a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.
5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
 - b) distruzione dei mangimi.
6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.

ALLEGATO II

Domanda di cui all'articolo 4

«Altri costi» sostenuti per l'azienda n.
(escluso l'indennizzo del valore degli animali)

| Voce | Importo IVA esclusa |
|--|---------------------|
| Macellazione | |
| Distruzione (trasporto e trattamento) | |
| Latte (indennizzo e distruzione) | |
| Pulitura e disinfezione (salario e prodotti) | |
| Mangimi (indennizzo e distruzione) | |
| Attrezzature (indennizzo e distruzione) | |
| Totale | |

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'affa epizootica in Francia nel 2001

[notificata con il numero C(2003) 743]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2003/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Non appena è stata ufficialmente confermata nel 2001 la presenza dell'affa epizootica la Francia ha annunciato di avere immediatamente attuato le misure di controllo da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia come stabilito dalla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica (³), modificata da ultimo dalla decisione 2003/11/CE della Commissione (⁴), conformemente a quanto richiesto per ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di tale malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.
- (2) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (⁵), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate a norma della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (3) Il contributo finanziario della Comunità è garantito a patto che le azioni pianificate siano condotte in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni entro le scadenze fissate nella presente decisione.
- (4) L'affa epizootica rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Di conseguenza, per prevenire la diffusione di tale malattia e contribuire alla sua eradicazione la Comunità dovrebbe inoltre contribuire alle spese ammissibili sostenute dalla Francia. Per tale motivo è opportuno che alla Francia venga

concesso un contributo comunitario in virtù delle disposizioni della decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi collegati alla comparsa dell'affa epizootica nel 2001.

(5) In virtù della decisione 2001/653/CE della Commissione (⁶) un contributo finanziario della Comunità è stato concesso per indennizzare gli allevatori del valore degli animali sottoposti a macellazione obbligatoria nell'ambito delle misure di eradicazione legate al manifestarsi dell'affa epizootica nel 2001. Un contributo finanziario della Comunità andrebbe anche erogato per gli altri costi operativi legati alla macellazione di detti animali e per gli altri costi direttamente legati a tali misure.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pagamento di un contributo finanziario della Comunità alla Francia

La Francia può ottenere un contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per i costi operativi delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 4, lettere a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE per l'eradicazione dell'affa epizootica in Francia nel 2001.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionali rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi dell'affa epizootica;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 28.8.2001, pag. 12.

b) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi la cui natura e la cui correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali ex articolo 11 della decisione 90/424/CEE nelle aziende è dimostrata.

Articolo 3

Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi ai costi ammissibili di cui nell'allegato I.

2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
- c) l'uso di materiale pubblico che non sia prodotti di consumo.

Articolo 4

Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:

- a) una domanda presentata conformemente all'allegato II ed entro la scadenza indicata al paragrafo 2;
- b) documenti dettagliati a conferma delle cifre riportate nella domanda di cui alla lettera a);
- c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come indicato all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) sono tenuti a disposizione per gli audit in loco effettuati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentata in forma computerizzata conformemente all'allegato II entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto di 25 % per ogni mese di ritardo.

Articolo 5

Controlli in loco della Commissione

La Commissione può effettuare controlli in loco con la cooperazione delle competenti autorità nazionali sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'affa epizootica e sui costi sostenuti in relazione ad esse.

Articolo 6

Informazione concernente i controlli in loco della Commissione

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati conformemente a quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 7

Destinatari

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Costi ammissibili di cui all'articolo 3

1. Costi per la macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
 - b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillante ...) e attrezzature specifiche usate per la macellazione;
 - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
2. Costi per la distruzione degli animali:
 - a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;
 - b) interramento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
3. Costi per la distruzione del latte:
 - a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.
5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
 - b) distruzione dei mangimi.
6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.

ALLEGATO II

Domanda di cui all'articolo 4

«Altri costi» sostenuti per l'azienda n.
(escluso l'indennizzo del valore degli animali)

| Voce | Importo IVA esclusa |
|--|---------------------|
| Macellazione | |
| Distruzione (trasporto e trattamento) | |
| Latte (indennizzo e distruzione) | |
| Pulitura e disinfezione (salario e prodotti) | |
| Mangimi (indennizzo e distruzione) | |
| Attrezzature (indennizzo e distruzione) | |
| Totale | |

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

relativa a un contributo finanziario della Comunità per i costi operativi dell'eradicazione dell'affa epizootica in Irlanda nel 2001

[notificata con il numero C(2003) 761]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Non appena è stata ufficialmente confermata nel 2001 la presenza dell'affa epizootica l'Irlanda ha annunciato di avere immediatamente attuato le misure di controllo da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia come stabilito dalla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/11/CE della Commissione ⁽⁴⁾, conformemente a quanto richiesto per ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di tale malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.

(2) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate a norma della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(3) Il contributo finanziario della Comunità è garantito a patto che le azioni pianificate siano condotte in modo efficiente e che le autorità competenti forniscano tutte le necessarie informazioni entro le scadenze fissate nella presente decisione.

(4) L'affa epizootica rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Di conseguenza, per prevenire la diffusione di tale malattia e contribuire alla sua eradicazione la Comunità dovrebbe inoltre

contribuire alle spese ammissibili sostenute dall'Irlanda. Per tale motivo è opportuno che all'Irlanda venga concesso un contributo comunitario in virtù delle disposizioni della decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi collegati alla comparsa dell'affa epizootica nel 2001.

(5) In virtù della decisione 2001/646/CE della Commissione ⁽⁶⁾ un contributo finanziario della Comunità è stato concesso per indennizzare gli allevatori del valore degli animali sottoposti a macellazione obbligatoria nell'ambito delle misure di eradicazione legate al manifestarsi dell'affa epizootica nel 2001. Un contributo finanziario della Comunità andrebbe anche erogato per gli altri costi operativi legati alla macellazione di detti animali e per gli altri costi direttamente legati a tali misure.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pagamento di un contributo finanziario della Comunità all'Irlanda

L'Irlanda può ottenere un contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per i costi operativi delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 4, lettere a), punti da i) a iv) e b), della decisione 90/424/CEE per l'eradicazione dell'affa epizootica in Irlanda nel 2001.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionali rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi dell'affa epizootica;
- b) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi la cui natura e la cui correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali ex articolo 11 della decisione 90/424/CEE nelle aziende è dimostrata.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.
⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 82.
⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁶⁾ GU L 228 del 24.8.2001, pag. 24.

Articolo 3**Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi ai costi ammissibili di cui nell'allegato I.
2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto;
 - b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
 - c) l'uso di materiale pubblico che non sia prodotti di consumo.

Articolo 4**Condizioni per il pagamento e documentazione d'appoggio**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:
 - a) una domanda presentata conformemente all'allegato II e entro la scadenza indicata al paragrafo 2;
 - b) documenti dettagliati a conferma delle cifre riportate nella domanda di cui alla lettera a);
 - c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come indicato all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) sono tenuti a disposizione per gli audit in loco effettuati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentata in forma computerizzata conformemente all'allegato II entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente deci-

sione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto di 25 % per ogni mese di ritardo.

Articolo 5**Controlli in loco della Commissione**

La Commissione può effettuare controlli in loco con la cooperazione delle competenti autorità nazionali sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'affa epizootica e sui costi sostenuti in relazione ad esse.

Articolo 6**Informazione concernente i controlli in loco della Commissione**

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati conformemente a quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 7**Destinatari**

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Costi ammissibili di cui all'articolo 3

1. Costi per la macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
 - b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillante ...) e attrezzature specifiche usate per la macellazione;
 - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
2. Costi per la distruzione degli animali:
 - a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;
 - b) interramento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
3. Costi per la distruzione del latte:
 - a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.
5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
 - b) distruzione dei mangimi.
6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.

ALLEGATO II

Domanda di cui all'articolo 4

«Altri costi» sostenuti per l'azienda n.
(escluso l'indennizzo del valore degli animali)

| Voce | Importo IVA esclusa |
|--|---------------------|
| Macellazione | |
| Distruzione (trasporto e trattamento) | |
| Latte (indennizzo e distruzione) | |
| Pulitura e disinfezione (salario e prodotti) | |
| Mangimi (indennizzo e distruzione) | |
| Attrezzature (indennizzo e distruzione) | |
| Totale | |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2003

relativa all'assegnazione agli Stati membri di giorni aggiuntivi fuori dal porto, conformemente all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 762]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (⁽¹⁾), in particolare l'allegato XVII, punto 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 specifica il numero di giorni in cui alcune navi possono essere fuori dal porto nelle zone geografiche indicate al punto 2 dello stesso allegato dal 1º febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.
- (2) A norma del punto 6, lettera b), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, la Commissione può assegnare agli Stati membri giorni aggiuntivi per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente applicazione.
- (3) I giorni stabiliti al punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 danno alle navi che utilizzano attrezzi da pesca diversi da quelli indicati al punto 4, lettera a), del medesimo allegato il tempo necessario per catturare i quantitativi di merluzzo bianco che sono autorizzati a pescare nel corso del 2003.
- (4) Le navi che utilizzano gli attrezzi da pesca elencati al punto 4, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, tradizionalmente detengono a bordo diversi tipi di attrezzi. A norma del punto 7 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, tale prassi non è consentita per le navi da pesca cui si applica l'allegato summenzionato. A causa di questa regola le navi in questione hanno particolare necessità di disporre di giorni aggiuntivi per adeguarsi al nuovo regime e ritornare in porto a cambiare, se necessario, gli attrezzi da pesca. A tale scopo si ritiene opportuno concedere due giorni aggiuntivi.
- (5) È probabile che ogni Stato membro incontri problemi analoghi per quanto concerne l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo recentemente istituito.

(6) A norma del punto 6, lettera c), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, la Commissione può assegnare agli Stati membri giorni aggiuntivi fuori dal porto per le navi che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca indicati al punto 4, lettera a), dello stesso allegato, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di smantellamento delle navi da pesca nel 2002 e 2003.

(7) La Danimarca e il Regno Unito hanno presentato relazioni sull'attuazione dei loro programmi di smantellamento delle navi da pesca per il 2002 e una descrizione dei programmi di smantellamento delle navi da pesca per il 2003.

(8) È necessario adottare una decisione della Commissione per assegnare giorni aggiuntivi in mare per le navi da pesca che detengono gli attrezzi da pesca indicati al punto 4, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente al punto 6, lettera b), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, gli Stati membri possono assegnare fino a due giorni aggiuntivi per mese civile in cui una nave può essere fuori dal porto con a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera a), dello stesso allegato.

Articolo 2

Il numero massimo di giorni aggiuntivi che possono essere assegnati per mese civile, conformemente al punto 6, lettera c), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 è il seguente:

- a) Danimarca: due giorni;
- b) Regno Unito: quattro giorni.

Articolo 3

I giorni aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

che modifica la decisione 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.
- (2) Le autorità olandesi hanno adottato le misure immediate previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (³), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE (⁴) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi.

(4) In considerazione degli sviluppi della malattia, le misure suddette sono state prorogate con le decisioni della Commissione 2003/156/CE (⁵) e 2003/172/CE (⁶).

(5) Tenuto conto dell'evolversi della malattia, occorre prorogare le misure protettive disposte dalla decisione 2003/172/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2003/172/CE, i termini «fino alle ore 24 del 14 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 24 del 20 marzo 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70 del 14 marzo 2003*)

A pagina 18, nell'allegato, nella colonna «Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo», per le arance:

anziché: «73 %»;

leggì: «77 %».
